

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1039 in data 28-02-2019

OGGETTO : ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L. 241/1990. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E S.M.I. CONCERNENTE L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO TERMICO "ANTIFERRITE" ELTI 2 PRESSO IL REPARTO TT4 COLLEGATO AL PUNTO DI EMISSIONE E74, L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO PUNTO DI EMISSIONE E91 PRESSO IL REPARTO FUC E LA DISMISSIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE E54, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con provvedimento dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamata la nota prot. n. 17/19 in data 17 gennaio 2019, ns. prot. n. 431/TA pari data, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha comunicato la modifica non sostanziale

concernente l'installazione di un nuovo impianto di trattamento termico "antiferfrite" ELTI 2 presso il reparto TT4 collegato al punto di emissione E74;

- richiamata la nota prot. n. 24/19 in data 25 gennaio 2019, ns. prot. n. 718/TA in data 28 gennaio 2019, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha comunicato la modifica non sostanziale concernente l'installazione di un punto di emissione E91 nel reparto FUC per spostamento impianto forno Felind attualmente collegato al punto di emissione E54, e la dismissione del predetto punto di emissione;

- preso atto delle integrazioni inviate dall'Azienda in data 05 febbraio 2019, prot. 41/19 e acquisiti da questa Amministrazione in pari data al prot. n. 1033/TA;

- rilevato che, con nota prot. n. 1145/TA in data 08 febbraio 2019, la scrivente Struttura, ha comunicato alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. l'indizione della conferenza dei servizi ex art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

- preso atto degli esiti positivi della conferenza dei servizi svoltasi in modalità simultanea in data 12 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il cui verbale è stato inviato alle parti intervenute con nota prot. n. 1460/TA del 18 febbraio 2019;

- rilevato che nell'ambito della conferenza dei servizi non sono stati acquisiti atti di dissenso non superabili, e che, viceversa, sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato, anche impliciti, o che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, così come risulta dalla documentazione pervenuta a seguito della conclusione della Conferenza dei servizi sopra richiamata, ed in particolare:

- preso atto del parere tecnico positivo e condizionato espresso da ARPA con nota prot. n. 1484 in data 5 febbraio 2019, ns. prot. n. 1044/TA pari data;

- ritenuto pertanto di dover adottare, ai sensi dell'art. 14-quater della l. 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa all'approvazione della modifica all'autorizzazione rilasciata con la P.D. 6011/2012 e s.m.i., in base a quanto richiesto dall'azienda;

- dato atto che quanto richiesto dall'azienda Cogne Acciai Speciali S.p.A. si configura, ai sensi dell'articolo 29-nonies della Parte II, Titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006, come una modifica non sostanziale dell'AIA rilasciata che comporta una modificazione dell'atto;

- preso atto del pagamento degli oneri istruttori da parte dell'azienda, calcolati secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1878/2017, come risultante dalla copia del bonifico bancario cui copia è stata acquisita in data 13 febbraio 2019 al prot. n. 1647/TA;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" ed in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 994 in data 20 agosto 2018 recante "Definizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", con decorrenza 17 settembre 2018;"

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse disposizioni applicative;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1) di adottare, ai sensi dell'art. 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi;

2) di approvare la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. di Aosta, concernente l'installazione di un nuovo impianto di trattamento termico "antiferrite" ELTI 2 presso il reparto TT4 collegato al punto di emissione E74, la dismissione del punto di emissione E54 per spostamento del forno Felind nel reparto FUC e la conseguente installazione del relativo nuovo punto di emissione E91;

3) di integrare il punto 3, lettera a), paragrafo "Impianti non IPPC ricompresi in AIA" del P.D. 6011/2012, con il seguente nuovo punto di emissione E74:

<i>Attività IPPC 2.2</i>					<i>LIMITI DI RIFERIMENTO</i>		
<i>Punto di emissione</i>	<i>Impianto/Fase di processo</i>	<i>Sistema di abbattimento</i>	<i>Portata di riferimento (Nm³/h)</i>	<i>Sostanza inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>	<i>Flusso di massa (kg/h)</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>
E74	Aspirazione forno trattamento termico antiferrite ELTI 2 Reparto TT4	Nessuno	20000	NO _x (espressi come NO ₂)	350 (rif 3% in O ₂)	da definire ***	Annuale

* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un limite ai fini fiscali.

** Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

*** Per quanto riguarda il valore del limite espresso come flusso di massa, si rimanda la determinazione di tale valore limite ad un apposito tavolo tecnico per la definizione di un criterio comune di calcolo per tutti gli impianti di trattamento termico.

4) I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera al nuovo punto di emissione denominato E74 sono riportati nella tabella seguente. Gli autocontrolli devono essere condotti dall'azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità,	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1*	

temperatura, pressione			
Ossidi di azoto (NOx)	mg/Nm ³	UNI EN 14792 oppure UNI EN 10878	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06.

* Il metodo UNI 10169 previsto dal PD n. 6011 del 28/12/2013 per la misura della portata è stato ritirato e sostituito dal metodo UNI EN 16911-1. Pertanto, il metodo UNI EN 16911-1 verrà considerato il metodo ufficiale per la misura della portata, della velocità, della temperatura e della pressione.

5) La messa in esercizio dell'impianto collegato al punto di emissione in atmosfera denominato E74 deve essere comunicata alle Autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni.

Il periodo proposto per la messa a regime dell'impianto è pari a 3 mesi, al termine del quale dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ovvero dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime. Le risultanze dei controlli di messa a regime, così come i risultati degli autocontrolli periodici successivi, dovranno essere inoltrati alle Autorità competenti per le rispettive verifiche;

6) di prendere atto della dismissione del punto di emissione E54;

7) di prendere atto dello spostamento del forno Felind dal reparto TT4 al reparto FUC e la conseguente installazione di un nuovo punto di emissione denominato E91; si integra, pertanto, il punto 3, lettera a), paragrafo "Impianti non IPPC ricompresi in AIA" del P.D. 6011/2012, con la seguente tabella:

<i>Attività IPPC 2.2</i>					<i>LIMITI DI RIFERIMENTO</i>		
<i>Punto di emissione</i>	<i>Impianto/Fase di processo</i>	<i>Sistema di abbattimento</i>	<i>Portata di riferimento (Nm³/h)</i>	<i>Sostanza inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>	<i>Flusso di massa (kg/h)</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>
E91	Forno Felind Rep. FUC (Potenza 1,66 MW)	Nessuno	Impianto non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del DLgs 152/06 in quanto di potenzialità inferiore a 3 MW				

8) di richiedere all'Azienda l'invio di una comunicazione dell'avvenuto spostamento del forno con l'indicazione della data di messa in servizio;

9) di stabilire che la Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela della qualità dell'aria notifichi il presente provvedimento alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 04/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO